



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro n. 1610 /2017
promossa da

da

S U M.

(Avv. BUZZACARO FRANCESCA)

Contro

STEVANIN ANGELO AUTOTRASPORTI SPA IN LIQUIDAZIONE

(Avv. SALVATO LUCIA)

TRASPORTI STEVANIN SRL

FERRARI MARIO TRASPORTI SRL

(contumaci)

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2018
osserva quanto segue

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2018
osserva quanto segue

La Corte di Cassazione ha fissato i parametri per il riconoscimento di un centro di imputazione del rapporto di lavoro: *"Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di*





ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori" (Cass. 19023/17)

La parte ricorrente ha dimostrato, mediante gli indici e i parametri sopra specificati, la riconducibilità del c.d. Gruppo Stevanin ad un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Le società convenute operavano nella stessa area e dalle dichiarazioni dei testimoni emerge che, pur essendo consapevoli dell'esistenza presso la medesima sede di talune ditte aventi distinta denominazione, gli autisti non erano in grado di apprezzare una suddivisione in senso fisico degli spazi riservati dalle aziende del gruppo (cfr. testimonianza V.). Anche gli uffici delle società convenute erano posti tutti nello stesso immobile (teste V. , Z.).

Vi era inoltre un'unica struttura amministrativa e contabile. Il teste V. C. ex dipendente della Stevanin SPA, R. C. ex dipendente della Stevanin srl e T. M. ex dipendente della Stevanin SPA, hanno riferito di essersi sempre rivolti a P. Z. impiegato della Stevanin SPA e dal 1.1.2017 della Mario Ferrari srl, per le questioni relative alla busta paga.





Il teste V in particolare ha dichiarato: "P. Z era il nostro ragioniere e penso che si occupasse di tutte le società Stevanin. Per tutte le questioni relative al nostro stipendio e per la consegna della busta paga noi andavamo da P. Z, penso che facessero così anche gli autisti delle altre società perché vedevo che anche loro andavano a parlare con il sig. P. Z."

Il sig. Z, pur dichiarando di avere avuto a che fare con la srl "solo marginalmente" ha comunque ammesso che "poteva succedere che io facessi delle pratiche amministrative per la Srl in questo caso la spa fatturava il servizio alla Srl"

La parte convenuta costituita non ha dimostrato che le altre società convenute avessero una autonoma struttura amministrativa e contabile o comunque non ha dimostrato la presenza di figure dirigenziali o impiegatizie, formalmente inquadrare nelle società in questione, alle quali i dipendenti potessero rivolgersi per le questioni relative alla gestione del rapporto di lavoro e della retribuzione.

I testimoni sopra citati (V, R, T), hanno concordemente riferito che il "disponente" dei viaggi per tutte le società del gruppo era il signor M. T. I testimoni in questione hanno lavorato alle dipendenze delle società del gruppo (Stevanin spa e Stevanin srl) e non hanno contenziosi in essere e quindi devono considerarsi attendibili.

V ex dipendente della S.p.A.: "noi autisti avevamo come riferimento operativo il sig. M. T che coordinava i viaggi, mi sembra che fosse dipendente della S.p.A. e non so dire se fosse passato alla Srl perché erano cose che noi autisti non sapevamo come conoscenza diretta, si trattava di cose che ci dicevamo fra di noi";

R ex dipendente della Stevanin srl: "come disponente dei viaggi io avevo M. T che lavorava in ufficio";





R: G ex dipendente della Stevanin spa:" il disponente dei viaggi era M. T era solo lui che dava le disposizioni sui viaggi e quindi anche agli autisti della Srl e della Mario Ferrari"

T: M M: ex dipendente della Stevanin S.p.A.: "per i viaggi avevo come disponente M T conoscevo di vista alcuni dipendenti italiani della Srl e della ditta Mario Ferrari ed altri autisti stranieri. Per quanto io ho visto anche loro prendevano disposizione dei viaggi da M: T perché in ufficio c'era solo lui e il sig. P. "

A fronte di tali concordi e credibili dichiarazioni, deve quindi ritenersi inattendibile la dichiarazione resa dal teste T M , già dipendente della S.p.A. e successivamente a partire dal 01/01/2017 della Srl. Il teste T. ha infatti riferito di essersi limitato a organizzare i viaggi per conto della S.p.A., mentre i viaggi della Srl venivano organizzati come disponente da Francesco Stievanin, figlio del sig. Stefano, che lavorava in un suo ufficio. Inoltre ha riferito di non essere a conoscenza delle modalità di organizzazione dei viaggi della Mario Ferrari, di cui si occupava come disponente M C.

Le società del gruppo inoltre utilizzavano contemporaneamente e in maniera promiscua le attività dei rispettivi dipendenti. Dalle testimonianze emerge la circostanza, comunque non contestata, che la manutenzione per i mezzi tutte le società del gruppo veniva fatta, nel medesimo piazzale, dal signor L C.

Teste V. : " il sig. C , dipendente della S.p.A. (che mi risulta passato alla Srl da quando è stata chiusa l'azienda della S.p.A.) era autista ma negli ultimi 12 anni faceva il meccanico lui faceva manutenzione riparazione su tutti i mezzi sia della S.p.A. sia della Srl sia della Mario Ferrari"; teste R " nel piazzale c'era un meccanico L C che per quanto io vedevo faceva manutenzione per i mezzi della Srl e anche della S.p.A. della ditta Ferrari"; teste T "c'era una





sola officina dove lavorava L. C. i e dove si facevano lavori per i mezzi di tutte e tre le società”

Il teste Z riferito a tale proposito *“la S.p.A. fatturava anche altre prestazioni come i lavaggi, manutenzione in officina”.*

La parte convenuta Stevanin S.p.A. ha prodotto talune fatture relative ad addebito di servizi, tra i quali anche lavaggio e manutenzione. Tuttavia, anche a prescindere dalla prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo di tali servizi, contestata dalla parte ricorrente nelle proprie note autorizzate, la fatturazione interna di servizi tra le società del gruppo, in presenza di significativi elementi sintomatici sopra specificati, è un elemento formale non tale di per sé da escludere l'esistenza di un centro di imputazione unico del rapporto di lavoro.

Così pure non è decisivo il fatto che il rifornimento avvenisse, come confermato dal teste V. e R utilizzando le tre distinte pompe per ciascuna società, le quali comunque si trovavano sul medesimo piazzale (srl e Mario Ferrari) e su piazzale vicino (spa) Si tratta infatti di accorgimento tecnico diretto a evitare ripercussioni sul trattamento fiscale dei carburanti.

La parte ricorrente ha provato che anche i mezzi di proprietà, quanto meno i mezzi della Srl e della S.p.A., venivano utilizzati in maniera promiscua.

Teste R. : *io ho fatto viaggi anche per conto della Stevanin S.p.A., sulle bolle c'era scritto il nome della Stevanin S.p.A., io avevo il timbro della Srl da mettere sulla bolla come secondo vettore. Infatti il camion era della Srl”*

Teste R: *“la S.p.A. aveva i propri mezzi così come la Srl la ditta Mario Ferrari che faceva trasporti in ADR (rifiuti pericolosi). Noi con i mezzi della S.p.A. agganciavano le cisterne della ditta Ferrari quando tornavano dalla Germania con materiali normali andavamo a scaricare a Viterbo. Noi facevamo un po' a turno questi viaggi, e quindi anche P. e P. le facevano non so dire con quale destinazioni”.*





Teste T1 *"mi è capitato di fare due viaggi a Ravenna caricando per S.p.A. e poi quando sono uscito, come gli era stato detto omissis il timbro della Srl sulla bolla di carico. Questa cosa mi era stata detta dal sig. P.*

Il teste T2 riferito: *"poteva capitare che viaggi della S.p.A. fossero fatti dalla Srl come si fa con qualsiasi subito vettore con fatturazione del servizio. Le diverse società avevano i propri mezzi propri dipendenti".*

Il teste Z3 ha dichiarato: *"talvolta poteva capitare che la S.p.A. affidasse dei carichi alla Srl in subvezione con regolare fattura"*

Si richiamano le osservazioni sopra svolte circa la non decisività della formalizzazione tramite addebito con fattura del costo di taluni servizi, dovendosi ritenere prevalente l'aspetto sostanziale della compenetrazione fra le strutture organizzative ed amministrative delle diverse aziende.

Con riferimento alla allegata unicità della struttura direttiva, il teste V4, dipendente della spa ha riferito che *"il mio titolare negli ultimi anni è stato Stefano Stevanin, nei primi anni era Claudio Stevanin"*

Il teste R5, ex dipendente della Srl dal 2011 al giugno 2016, ha riferito *"il mio titolare era Stefano Stevanin"*; il teste R6, dipendente della Stevanin S.p.A. dal 1982 sino al 2015 ha riferito: *"io come titolari ho avuto prima il sig. Angelo Stevanin e poi i figli Claudio e Stefano"*; il teste T7 *"Nella S.p.A. la mia figura di riferimento era Stefano Stevanin"*.

Ciò premesso, si deve ritenere pertanto provata l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro costituito da tutte le società convenute facenti parte del gruppo Stevanin.

La parte convenuta costituita non ha contestato il fatto che, in caso di ricostruzione di un unico centro di rapporto di lavoro, il numero dei dipendenti occupati complessivamente fosse tale da soddisfare il requisito dimensionale richiesto per l'applicazione dell'articolo 18 legge 300/70.





Il ricorrente sostiene che il licenziamento debba essere dichiarato inefficace per genericità delle motivazioni esposte. Tale argomentazione non può essere condivisa. Il licenziamento è stato comunicato per "cessazione dell'attività" e non rientra nell'onere gravante sul datore di lavoro anche la specificazione dei motivi che hanno indotto il datore di lavoro a decidere la cessazione dell'attività e neppure la data effettiva cui tale cessazione si è verificata.

Nel merito la parte ricorrente contesta la veridicità della motivazione esposta sostenendo che in realtà l'attività dell'azienda è proseguita anche successivamente alla data del licenziamento. In sostanza si espone che viaggi in presenza eseguita dipendenti dell'S.p.A. successivamente alla risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale viaggiante sono state affidate a dipendenti di altre società del gruppo ovvero soggetti esterni. Tale circostanza non è stata confermata dalle prove testimoniali.

Il teste V₁ ha riferito di avere visto, successivamente alla notizia della cessazione dell'attività, continuare a vedere *"girare i camion che io conoscevo, in base alla targa, come di proprietà della S.p.A. I camion non avevano scritte riconducibili a Stevanin. Questi camion trainavano cisterne con insegna Stevanin (non so dire quale società Stevanin) e penso che i camion siano stati presi da trazionisti che lavorano per Stevanin"*.

La teste N₁, consulente del lavoro, ha riferito *"a fine dicembre del 2016 sono stati licenziati i dipendenti ed ha cessato l'attività ed è stata messa in liquidazione"* La parte ricorrente ha inoltre impugnato il licenziamento sotto il profilo della mancata attivazione della procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 223/91. La parte convenuta costituita ha contestato l'esistenza dei presupposti dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo sul presupposto che non sussistevano i requisiti dimensionali richiesti dalla legge 223/91. Non ha tuttavia svolto osservazioni subordinate con





riferimento all'esistenza del requisito dimensionale riferito al gruppo di società nel suo complesso.

E' pacifico quindi che, tenuto conto del numero dei dipendenti in forza e del numero dei lavoratori licenziati, il datore di lavoro avrebbe dovuto attivare la procedura prevista per i licenziamenti conseguenti alla cessazione dell'attività e disciplinata dalla legge 223/91.

Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano 16-10-2014), la mancanza della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991 non può essere equiparata ad una mera violazione formale, ma è assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare, in quanto incide sotto un profilo sostanziale sulla legittimità del licenziamento, comportando l'applicazione delle conseguenze di cui al comma 4, art. 18, L. n. 300 del 1970.

Pertanto le società convenute in solido, in quanto facenti parte dell'accertato unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, devono essere condannate in solido alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nei termini e limiti previsti dall'art. 18 quarto comma l.300/70. La retribuzione globale di fatto mensile è stata indicata in € 2.647,86 mensili e tale importo non è stato contestato nel quantum dalla parte convenuta costituita.

La condanna deve essere pronunciata nei confronti della società Stevanin Angelo Autotrasporti spa in liquidazione e della contumace Ferrari Mario Trasporti srl, anche come società incorporante della contumace Trasporti Stevanin srl. Quest'ultima infatti, nelle more del giudizio, è stata cancellata dal registro delle imprese per effetto di incorporazione nella Ferrari Mario Trasporti srl con atto del 11.12.2017 (cfr. visura camerale depositata in allegato alle note difensive autorizzate di parte ricorrente).





Le spese seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo applicando in via analogica i valori minimi dei compensi previsti dai parametri vigenti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile e complessità bassa (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)

P.Q.M.

1) in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento comunicato al ricorrente e condanna le società convenute Stevanin Angelo Autotrasporti spa in liquidazione e Ferrari Mario Trasporti srl, in via solidale tra loro, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.647,86 mensili) dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione e nei limiti delle dodici mensilità, detratto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre agli interessi sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti sino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione;

2) condanna le società convenute Stevanin Angelo Autotrasporti spa in liquidazione e Ferrari Mario Trasporti srl in via solidale a rifondere le spese di lite che liquida in € 3.200,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimborso forfetario 15%.

Verona, 30/06/2018

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

